

CRISI D'IMPRESA

Il contenuto della relazione di attestazione nella crisi d'impresa

di Andrea Rossi

Con l'approvazione del **D.L. n.83/2012** il legislatore ha rimosso, almeno in parte, le distonie presenti nel testo della Legge fallimentare circa i **contenti** delle **attestazioni** che il professionista deve rilasciare in occasione delle vicende di composizione della **crisi di impresa** rappresentate sostanzialmente dai **piani di risanamento**, di **ristrutturazione del debito** e di **concordato**, sia liquidatorio che in continuità.

Infatti il citato D.L. 83/2012 ha in qualche modo **uniformato** i contenuti delle attestazioni, prevedendo espressamente anche per quelle a supporto dei piani di risanamento ex art 67 L.F., la verifica della **veridicità dei dati aziendali**; più specificatamente la norma, così come modificata, impone al professionista di **attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano** al fine di verificare se lo stesso sia **idoneo** a consentire il **risanamento** dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della situazione finanziaria in un tempo ragionevole. Per quanto attiene la **veridicità dei dati**, l'attestatore dovrà verificare che il **bilancio di esercizio** o la situazione **patrimoniale infrannuale di riferimento** del piano di risanamento siano state redatte secondo i parametri di riferimento contabili quali i principi contabili nazionali (OIC) o internazionali (IASB) al fine di esaminare la **correttezza** e **coerenza** delle stime con particolare attenzione

- (i) agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (es. crediti, giacenze effettive di magazzino, cut off sui debiti di fornitura, etc),
- (ii) ai componenti del capitale circolante che produrranno flussi di cassa (es. scorte, crediti, debiti, acconti),
- (iii) agli elementi con profili di rischio elevato ai fini dell'attestazione (es. avviamenti di *assets* da dismettere, fondi rischi e oneri),
- (iv) all'affidabilità delle operazioni di gestione (es. operazioni con parti correlate).

Per quanto attiene la **fattibilità** del piano, appare evidente la soppressione da parte del D.L. 83/2012 del criterio della **ragionevolezza** del piano su cui il professionista era chiamato ad esprimersi a favore del **principio della fattibilità**; si tratta tuttavia di una **modifica** di natura **formale**, in quanto secondo la **dottrina prevalente**, il principio di ragionevolezza ante **modifica legislativa** doveva essere in ogni caso **ricondotto in via interpretativa** a quello di **attuabilità e**

fattibilità del piano, principi introdotti appunto dal citato D.L. 83/2012; in tal senso la **fattibilità** di un piano deve basarsi, tra l'altro, sulla verifica della **sostenibilità economica e finanziaria prospettica** dello stesso, al fine di poter quantificare un **conto economico atteso positivo** ed una capacità della società, a regime, di generare **flussi di cassa** dalla gestione corrente (o straordinaria) sufficienti al **rimborso dei debiti** in essere ovvero della nuova finanza contratta in sede di negoziazione del **piano di risanamento**.

Il contenuto invece della relazione di attestazione ex art. 182-bis L.F. sarà, come nel caso del piano di risanamento e concordatario, basato innanzitutto sulla **veridicità dei dati aziendali** oltre che **sull'attuabilità** dell'accordo di ristrutturazione del debito, con particolare riferimento **all'idoneità** ad assicurare il pagamento dei creditori aderenti nei termini concordati nell'accordo e **l'integrale pagamento** dei **creditori estranei** nel termine di **120 giorni** che decorrono dall'omologazione dell'accordo. E proprio quest'ultimo aspetto appare a chi scrive come uno degli elementi più **delicati** dell'attestazione di un piano di ristrutturazione del debito, in quanto il professionista è chiamato a verificare – e quindi attestare - che i **flussi di cassa attesi** derivanti sia dalla gestione caratteristica che straordinaria, **siano idonei** (e quindi sufficienti) a garantire il pagamento **dei creditori aderenti** nei termini **concordati** e l'integrale pagamento dei **creditori estranei**, che potrebbero rappresentare fino al 40% della massa complessiva dei debiti della società, entro il termine **perentorio** di 120 giorni dalla data di omologa.

Nell'ambito invece dei **piani di concordato ex art. 161 L.F.**, la relazione di attestazione che deve essere allegata al ricorso sarà sempre incentrata sulla **veridicità dei dati aziendali** e sulla **fattibilità del piano**, non essendo stati previsti correttivi ovvero elementi di novità dal D.L. 83/2012 circa l'ambito oggettivo dell'attestazione; il legislatore ha voluto invece precisare – nel silenzio della normativa fallimentare così modificata nel 2007 - che in presenza di **modifiche sostanziali della proposta concordataria o del relativo Piano**, la relazione debba essere ripresentata in virtù del **mutamento oggettivo** dei **presupposti concordatari**. Resta inteso che trattandosi di una semplice integrazione dell'attestazione, la stessa potrà essere redatta dal **medesimo professionista** nominato dal debitore in occasione della prima attestazione, non ricorrendo alcun presupposto che possa in qualche modo minare la sua **indipendenza**.

Nell'ambito di un **concordato** (oltre che di un **accordo di ristrutturazione del debito**) è possibile richiedere inoltre al Tribunale di essere autorizzati a contrarre **finanziamenti prededucibili** ai sensi dell'art. 111 L.F.; in siffatta ipotesi, un professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d) L.F. dovrà attestare che tali finanziamenti siano **funzionali** alla migliore soddisfazione dei **creditori** sia per quanto attiene il miglioramento delle percentuali di pagamento riconosciute che delle relative tempistiche di pagamento.

Per quanto attiene invece il contenuto delle **attestazioni integrative** previste dalla legge fallimentare nell'ambito dei **concordati in continuità**, dobbiamo ricordare che:

- a) la relazione di cui all'art. 161 L.F. deve attestare che **la prosecuzione** dell'attività d'impresa

nell'ambito della procedura concorsuale deve essere **funzionale** al **miglior soddisfacimento dei creditori**, in termini principalmente di percentuale riconosciuta e di tempistiche di pagamento;

b) è necessaria **un'attestazione integrativa** del professionista qualora si intenda dare **prosecuzione** a **contratti pubblici**, specificando le modalità attraverso le quali la società sia in grado di adempiere a tali obbligazioni;

c) è necessaria una **relazione** da parte del professionista indipendente qualora l'impresa, in sede di procedura, intenda **partecipare a gare pubbliche**, da cui emerge la ragionevole capacità di adempimento del contratto da parte dell'impresa;

d) è possibile richiedere al Tribunale **l'autorizzazione** al pagamento di crediti per prestazioni di beni o servizi sorti anteriormente al deposito del ricorso (**creditori strategici**), allegando un'attestazione da cui emerge che tali pagamenti siano **essenziali** per la prosecuzione dell'attività di impresa oltre che **funzionali** al migliore soddisfacimento dei creditori.